



Allegato Tecnico
imballaggi in alluminio
(Accordo ANCI-Cial)

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – di seguito ANCI – con sede in Roma, associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, che, in particolare:

- rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale;
- ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane.

e

il Consorzio Imballaggi Alluminio – di seguito Cial – con sede in Milano, senza fini di lucro, costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale, che, in particolare razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

- la ripresa degli imballaggi usati;
- la raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private o a esse equiparate;
- il ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti al servizio pubblico;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

di seguito congiuntamente *le Parti*

Premesso che

le Parti hanno sottoscritto nell'anno 1999 e successivamente rinnovato nell'anno 2004 un Allegato Tecnico all'Accordo Quadro ANCI-CONAI, dedicato agli imballaggi in alluminio, a sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

ciò ha garantito, nell'ultimo decennio, la continuità di ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio ed il loro avvio a riciclo, senza che problemi di sorta siano stati rilevati;

ciò ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero della filiera;

Considerato che

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 all'art. 224 comma 12 prevede che l'Accordo Quadro venga sottoscritto per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative a ciascun materiale dal competente Consorzio ex art. 223;

in data 23 dicembre 2008 è stato rinnovato l'Accordo Quadro ANCI-CONAI, di seguito *Accordo Quadro*, previsto all'art. 224 comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Concordano

1. Oggetto

Il presente Allegato, di seguito *Allegato Tecnico*, specifica le condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio, nonché alle frazioni merceologiche similari, di seguito *f.m.s.*, provenienti da:

- la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata su superficie pubblica;
- altre forme di trattamento e selezione di rifiuti.

L'Allegato troverà applicazione attraverso Convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 4.1 dell'Accordo Quadro.

2. Modalità di attuazione

Le Parti concordano di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipulazione di Convenzioni a livello locale, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, tra Cial e ogni Comune, o soggetto da questo delegato, ovvero gestore, nei casi previsti, che ne faccia richiesta, di seguito *Convenzionato*.

Tali Convenzioni saranno redatte in conformità a Convenzioni-tipo e relative condizioni generali, definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro; con lo stesso iter sarà definita la delega-tipo per la raccolta differenziata.

La delega è concessa per periodi di norma non inferiori l'anno e costituisce obbligo per il gestore del servizio, se delegato, di sottoscrizione della Convenzione; con una nuova delega decade la precedente.

Qualora la delega alla stipulazione sia affidata a un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Cial per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della Convenzione stessa, in relazione al punto 4.3 dell'Accordo Quadro, secondo modalità e condizioni da definire nelle condizioni generali.

3. Validità e decorrenza

Il presente Allegato Tecnico ha una validità di anni 5 sino al 31 dicembre 2013.

I contenuti del presente Allegato Tecnico verranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2009.

Alle Convenzioni in essere al 31 dicembre 2008 e alle richieste di Convenzione pervenute da tale data sino al 30 giugno 2009 si garantisce l'applicazione sino al 30 giugno 2009 delle disposizioni previste dalla norma transitoria dell'Accordo Quadro.

4. Obblighi delle parti

Le Parti, tenuto conto del potenziale di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull'opportunità di sostenere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata e selezione dei rifiuti, sia attraverso l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza sia attraverso un'informazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio concorrente al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la captazione dell'alluminio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero innovativi disponibili, allo scopo di massimizzare la quantità di metallo leggero da avviare a riciclo.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ogni anno di vigenza del presente Allegato al fine di verificarne l'attuazione, la diffusione, il funzionamento nonché i risultati conseguiti e individuare possibili soluzioni a identificati problemi, ed informarne dei risultati il Comitato di Verifica di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro.

ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo da parte dei Comuni della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio e delle ulteriori opzioni di trattamento, anche attraverso la diffusione degli strumenti attuativi.

Cial assicura le attività di ritiro dei rifiuti di imballaggi in alluminio, e f.m.s., provenienti dai Comuni, presso le piattaforme e gli impianti di trattamento, nonché il loro successivo avvio a riciclo e recupero.

5. Raccolta differenziata

Il Convenzionato garantisce la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio, dalla raccolta al caricamento su mezzo del materiale, secondo i criteri del successivo punto 5.5 "Parametri Qualitativi".

Cial, direttamente o tramite terzi, s'impegna al ritiro del materiale presso le piattaforme e al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi previsti al punto 5.4.

Il Convenzionato e Cial si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di Convenzione le tipologie di rifiuti di imballaggi raccolti e la tipologia ed il sistema di raccolta adottato. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a Cial.

Sarà inoltre cura prioritaria del Convenzionato comunicare preventivamente a Cial anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della Convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi.

Il Comune promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 11, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata e del materiale conferito.

Le Parti potranno definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio (tappi e capsule) da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.

Le Parti concordano che ai gestori degli impianti di cernita e selezione, che abbiano sottoscritto la Convenzione per la raccolta differenziata, la Convenzione potrà essere estesa al ritiro separato di detti accessori di imballaggi in alluminio (tappi e capsule).

Gli accessori di imballaggi in alluminio (tappi e capsule) saranno conferiti separatamente a Cial dal gestore dell'impianto.

Cial riconoscerà al gestore un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione dei parametri qualitativi di riciclabilità del materiale conferito, sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di accessori (tappi e capsule) pari al quantitativo di materiale da raccolta differenziata conferito nello stesso anno; per i quantitativi eccedenti Cial garantisce esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.

5.1 Modalità e Obiettivi di Raccolta Differenziata

Le modalità del servizio di raccolta sono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da Cial ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Cial s'impegna a ritirare la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi resi le Parti assumono come riferimento un sistema articolato sulla base del 60% di raccolta differenziata multimateriale con contenitore stradale pluriutenza, 30% di raccolta differenziata multimateriale porta a porta e 10% di raccolta differenziata presso piattaforme e centri di raccolta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.4.

Ove, per le metodiche di raccolta effettuate, i rifiuti d'imballaggio in alluminio siano raccolti insieme ad altri rifiuti di alluminio (di seguito *f.m.s.*), è facoltà del Convenzionato conferire detti materiali congiuntamente, sino al 15% in peso.

5.2 Piattaforme di conferimento

Il Convenzionato e Cial concordano la piattaforma presso la quale, rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio verificando:

- la disponibilità di autorizzazioni e il rispetto della normativa vigente;
- il rispetto dell'ambiente ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.

Nell'individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiscono elementi preferenziali:

- dotazione di sistemi di separazione dei metalli amagnetici;
- l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale con certificazione ISO 14001 ovvero registrazione EMAS.

La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della Convenzione.

Le Convenzioni locali disciplineranno il ritiro dalla piattaforma del rifiuto d'imballaggio in alluminio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra Cial e il Convenzionato.

Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale a Cial pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo punto 5.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, saranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento.

Nel caso il Convenzionato gestisca una raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita direttamente o da terzi per suo conto:

- la piattaforma è il luogo ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio;
- rimarranno a carico del Convenzionato stesso i costi della selezione delle frazioni.

5.3 Prestazioni Aggiuntive

Cial e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi. Per quanto riguarda l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti d'imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, Cial riconoscerà al Convenzionato o alla piattaforma concordata:

- per la pressatura, limitatamente alla fascia qualitativa A, un corrispettivo pari a 38,00 Euro/ton;
- per lo schiacciamento un corrispettivo pari a 19,00 Euro/ton;

Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio provengano da isole minori, e vengano resi disponibili presso la piattaforma concordata ubicata in continente o isole maggiori, Cial riconoscerà al Convenzionato un contributo extra-forfettario per i costi di trasporto via nave, quantificato in 25,00 Euro/ton per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito, oltre all'eventuale corrispettivo di pressatura.

5.4 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 5.5, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Imballaggi in alluminio

| Fascia Qualitativa | Frazioni estranee | Corrispettivo |
|--------------------|----------------------------|-----------------|
| A | fino al 4% | 420,33 Euro/ton |
| B | oltre il 4% e fino al 10% | 279,83 Euro/ton |
| C | oltre il 10% e fino al 15% | 171,33 Euro/ton |

I corrispettivi per i servizi resi di cui al presente Allegato saranno rivalutati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.3.

5.5 Parametri Qualitativi

Cial, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato, e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5.4, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Imballaggi in alluminio

| Fascia Qualitativa | Frazioni estranee |
|--------------------|----------------------------|
| A | fino al 4% |
| B | oltre il 4% e fino al 10% |
| C | oltre il 10% e fino al 15% |

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15%, Cial può non procedere al ritiro dell'intero carico.

Cial si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese:

- almeno due volte l'anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di Filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multimateriale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;
- analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

5.6 Obblighi dei Convenzionati

I Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla banca dati prevista al punto 2.10 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
 - rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti in Convenzione;
 - rifiuti di imballaggi in alluminio e le frazioni merceologiche similari, raccolti nei singoli Comuni serviti;
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
- come dettagliatamente riportato nell'allegato C) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando format conformi all'allegato C) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati, con le seguenti scadenze: primo trimestre – giugno; secondo trimestre – settembre; terzo trimestre – dicembre; quarto trimestre – marzo.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

5.7 Trasmissione dei dati

Cial trasmetterà alla banca dati prevista al punto 2.10 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, i dati e le informazioni, relativi ai Convenzionati, riportati nell'allegato D) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra saranno trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze: primo trimestre – giugno; secondo trimestre – settembre; terzo trimestre – dicembre; quarto trimestre – marzo.

6. Imballaggi in alluminio da impianti di cernita meccanica rifiuti

Considerati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 – smaltimento dei rifiuti – che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- che il processo di produzione di CDR, come definito alla lettera r) comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, deve garantire la riduzione della presenza di materiale metallico;
- il punto 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro;

e che quindi l'estrazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

Cial promuove la separazione dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti urbani quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti anche integrati con impianti di recupero o smaltimento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti;
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione è conferito a Cial dal gestore dell'impianto di trattamento rifiuti, di seguito Convenzionato, dietro corresponsione da parte di Cial di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

6.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a Cial.

Cial s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Cial s'impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati a un miglioramento qualitativo e separazione delle frazioni estranee.

6.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 6.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti cernita meccanica RU

| Fascia Qualitativa | Frazioni estranee | Corrispettivo |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| A | fino al 15% | 154,10 Euro/ton |
| B | dal 15% al 30% | 128,42 Euro/ton |

I corrispettivi subiranno una rivalutazione annuale nella misura del 20% del parametro di rivalutazione generale previsto all'Accordo Quadro, punto 3.3, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

6.3 Parametri qualitativi

Cial, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà a una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato, e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 6.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti cernita meccanica RU

| Fascia Qualitativa | Frazioni estranee | Oneri di smaltimento |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| A | fino al 15% | a carico Cial |
| B | dal 15% al 30% | a carico del gestore |

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30%, Cial può non procedere al ritiro dell'intero carico.

Nel caso in cui gli oneri di smaltimento siano a carico del Convenzionato, per il ritiro delle frazioni estranee eccedenti il 15%, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5.2 dell'Allegato Tecnico o in alternativa Cial, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.

Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'Accordo saranno concordate tra Cial e il Convenzionato, comunque non oltre 15 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.

7. Imballaggi in alluminio da residui di impianti di combustione

Considerati

- la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti [scorie], siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 – smaltimento dei rifiuti – che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- il punto 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro;

e che quindi l'estrazione dell'alluminio, così come degli altri metalli, dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale sia al recupero di materia prima sia al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.

Cial promuove l'estrazione dell'alluminio dalle ceneri pesanti quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio nonché delle frazioni merceologiche similari.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento ovvero piattaforme di trattamento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dai residui di combustione
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incoraggiare il riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione delle ceneri pesanti (scorie) è conferito a Cial dal gestore dell'impianto, di seguito Convenzionato, dietro corresponsione da parte di Cial di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

7.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione "alluminio", attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e a conferire detto materiale a Cial.

Cial s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Cial s'impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati ad un miglioramento qualitativo e separazione dalle frazioni estranee.

7.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 7.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti di combustione RU

| Fascia Qualitativa | Frazioni estranee | Corrispettivo |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| A | fino al 15% | 154,10 Euro/ton |
| B | dal 15% al 30% | 143,82 Euro/ton |

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con umidità non superiore al 15%; nel caso in cui l'umidità ecceda il 15% e non superi il 25%, sarà riconosciuto il 60% del corrispettivo. Il Convenzionato, previa informativa a Cial, potrà decidere di attribuire al gestore dell'impianto di incenerimento produttore delle ceneri pesanti fino al 30% del corrispettivo a titolo di incentivo al recupero dell'alluminio.

7.3 Parametri qualitativi

Cial, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà a una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma a destino, ovvero secondo modalità diversamente concordate dalle Parti; dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di almeno 48 ore. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Ai fini dell'effettuazione delle analisi merceologiche si fa riferimento al Protocollo di cui all'allegato B.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 7.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti di combustione

| Fascia Qualitativa | Frazioni estranee |
|--------------------|-------------------|
| A | fino al 15% |
| B | dal 15% al 30% |

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30% Cial può respingere l'intero carico conferito e chiedere il ritiro immediato del carico al Convenzionato.

Nel caso in cui Cial chieda al Convenzionato di provvedere al ritiro del carico respinto, per il ritiro si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5.2 dell'Allegato Tecnico o in alternativa Cial, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.

Le modalità di ritiro di carichi completi della frazione alluminio saranno concordate tra Cial e il gestore, comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione di disponibilità del carico.

I corrispettivi verranno adeguati annualmente nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all'Accordo Quadro punto 3.3, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

8. Resa del materiale

La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

Il limite minimo di peso, per i soli materiali provenienti da raccolta differenziata, sopra la cui soglia è garantito il ritiro pari a 5 ton per materiale reso pressato e 2,5 ton per materiale reso sfuso.

9. Audit

Cial nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite soggetti terzi qualificati, con costi a proprio carico, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa presso le piattaforme concordate ovvero impianti, che garantiscono il supporto alla loro realizzazione.

10. Fatturazione

Il Convenzionato emetterà fattura nei confronti di Cial con cadenza mensile allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati.

Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito.

Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti p.e. eventuali legature (p.e. reggia metallica), contenitori (big-bags, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell'1% del peso del carico; l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.

Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

11. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini d'efficacia, efficienza e qualità, come anche indicato al precedente art. 4, Cial realizza in collaborazione con il Comune servito, ovvero con il Convenzionato, attività e interventi d'informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato nonché ai materiali conferiti e finalizzati all'ottimizzazione della captazione di tutte le tipologie d'imballaggi in alluminio ovvero dei livelli quantitativi e qualitativi e al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

12. Promozione ed incentivi

Cial promuove e favorisce la diffusione dei sistemi di separazione automatica dell'alluminio dai rifiuti, sia attraverso la diffusione di tecnologie innovative ed esperienze tecnico-gestionali sia attraverso eventuali supporti finanziari.

Cial favorisce e riconosce sistemi di raccolta differenziata ad alta resa pro-capite sia attraverso la diffusione delle migliori esperienze tecnico-gestionali sia attraverso eventuali misure economiche incentivanti.

13. Accordi volontari

In conformità e attuazione di quanto stabilito all'art. 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni prioritariamente a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato, finalizzate a ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio e la fase di selezione, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto d'imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

Sempre nell'ambito degli Accordi Volontari di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro possono essere definiti accordi integrativi finalizzati, in via indicativa e non esclusiva, all'incremento della resa pro-capite di raccolta, all'estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza, all'ampliamento della diffusione dei selettori dei metalli amagnetici, alla separazione degli imballaggi di alluminio dal rifiuto indifferenziato e alla separazione dei residui degli impianti di combustione.

Cial e ANCI concordano sull'opportunità di promuovere workshop di carattere formativo e informativo, dedicati ai Convenzionati ovvero ai Comuni serviti, finalizzati all'ottimizzazione della raccolta differenziata, della selezione dell'alluminio e della comunicazione locale.

Le Parti concordano sull'opportunità di supportare a livello locale nell'ambito del progetto Raccolta Solidale di Cial iniziative finalizzate al sostegno del volontariato sociale, alla responsabilità sociale d'impresa, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Le Parti ritengono che le raccolta selettive, sussidiarie alla raccolta differenziata, tendano a massimizzare la captazione degli imballaggi in alluminio provenienti dalle comunità, dagli esercizi commerciali e dall'ambito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di finanziamento delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il territorio e in ultima analisi a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi.

14. Recupero energetico

Con riferimento a:

- la normativa europea EN 1431 che, a proposito degli imballaggi in alluminio, determina che il foglio sottile di alluminio con spessore fino a 50 micron, anche nel segmento accoppiato con prevalenza in peso dell'alluminio, è recuperabile in termini energetici in impianti di termovalorizzazione a standard europeo; il punto 3.6 dell'Accordo Quadro il quale prevede che le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico ... omissis ... concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 220 del Decreto Legislativo 152/06.

Le Parti concordano sulla richiesta annuale al Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 7 dell'Accordo Quadro, dei dati relativi alle quantità di rifiuti urbani e assimilati, relative all'anno precedente, avviati a incenerimento con recupero energetico nonché alla preparazione di CDR.

Cial, sulla base del contenuto di rifiuti di imballaggio in alluminio riportato nelle analisi merceologiche condotte da CONAI sui principali impianti nazionali, applicate alle quantità comunicate dal Comitato di Coordinamento, provvederà a stimare annualmente la quota di rifiuti di imballaggio in alluminio avviati a recupero energetico.

Allegato A

Protocollo esecuzione analisi merceologica **Raccolta differenziata art. 5 & da impianti cernita rifiuti art. 6**

La Parte richiedente l'analisi merceologica, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica, con costi a proprio carico.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:

- a)** individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- b)** pesatura del campione individuato;
- c)** cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio;
- d)** cernita di altri rifiuti in alluminio, non imballaggio (f.m.s.);
- e)** pesatura delle frazioni cernite;
- f)** la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti} + \text{Peso f.m.s.})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

L'analisi merceologica terrà conto anche delle frazioni estranee contenute nel campione, sia come residui di consumo (p.e. vaschette) sia come contenute nei corpi cavi (p.e. lattine e scatolame).

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, e dalla piattaforma per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

Allegato B

Protocollo esecuzione analisi merceologica Residui di impianti di combustione art. 7

La Parte richiedente l'analisi merceologica, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

Cial curerà che il destinatario fornisca idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio secondo le seguenti modalità:

- 1)** dal materiale in mucchio asciutto e dopo aver eseguito un esame visivo, è prelevata in diversi punti del mucchio, tramite sonda a tubo, una quantità di materiale di minimo 100 kg, che rappresenti la qualità media del carico, comprensiva di eventuali materiali estranei;
- 2)** individuazione del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 10 kg, ricavato dal materiale risultante dal punto 1, secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- 3)** pesatura del campione individuato – CMP;
- 4)** cernita di eventuali metalli magnetici tramite magnete, funzionale alle cernite successive;
- 5)** cernita dei noduli di alluminio (ovvero aventi aspetto) – ALU;
- 6)** cernita di altri metalli non ferrosi (rame, ottone) – ANF;
- 7)** pesatura delle frazioni cernite;
- 8)** la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso ALU} + \text{Peso ANF})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, o soggetto da questi delegato, nonché dal destinatario per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

Allegato C – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

| | | |
|-------|-------------------------------------|----|
| Conai | Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013 | 50 |
|-------|-------------------------------------|----|

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

| Quantità (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivo (Euro) |
|----------------|-------------------|----------------------|
| | | |

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

| Voce | Codice CER | Descrizione CER | Quantità (ton) |
|--|------------|-----------------|----------------|
| Frazione merceologica oggetto della Convenzione | | | |
| Frazione organica raccolta in forma differenziata | | | |
| Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR) | | | |

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

